



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA  
UFFICIO PER LE POLITICHE DELLA RAPPRESENTANZA E  
DELLA PARTECIPAZIONE**

**COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI  
(CO.RE.COM.)**

**Deliberazione n. 18/2016**

**OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA CAMERINO  
XXXXXXXXX C/ TELECOM ITALIA SPA**

L'anno duemilasedici il giorno 13 del mese di Aprile presso la sede del Co.re.com.  
si è riunito il Comitato regionale per le comunicazioni.

Sono presenti i Signori

- |                             |            |
|-----------------------------|------------|
| 1. LAMORTE Giuditta         | Presidente |
| 2. CORRARO Armando Nicola   | Componente |
| 3. LAGUARDIA Gianluigi      | Componente |
| 4. RAPOLLA Morena           | Componente |
| 5. STIGLIANO Carmine Sergio | Componente |

Pres.	Ass.
<b>x</b>	

**DELIBERA N.18/2016**

**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA  
CAMERINO XXXXXXXX C/ TELECOM ITALIA SPA  
(PROT. N. 8173/C DEL 7 LUGLIO 2014)**

**IL CORECOM DELLA REGIONE BASILICATA**

NELLA riunione del 13 aprile 2016;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la Legge regionale 27 marzo 2000 n. 20, recante norme per l’Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni – Co.Re.Com.;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Consiglio regionale della Basilicata e il Comitato regionale per le comunicazioni della Basilicata in data 17 novembre 2011, e in particolare l’art. 4, c. 1, lett. e);

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, di seguito “Regolamento”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”;

VISTA la delibera n. 274/07/CONS del 6 giugno 2007 recante “*... Modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso*”;

VISTO l’Accordo Quadro sulle migrazioni del 14 giugno 2008 relativo alla disciplina delle modalità operative di gestione delle procedure di attivazione, migrazione e portabilità del numero geografico ai sensi della delibera n. 274/07/CONS, 417/06/CONS, 4/CIR/99;

VISTA la delibera n. 41/09/CIR approvata il 24 luglio 2009 recante “*integrazioni e modifiche relative alle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS ed alla portabilità del numero su rete fissa*”;

VISTA l’istanza dell’utente **CAMERINO XXXXXXXXX** presentata in data **7 LUGLIO 2014**;

VISTI gli atti del procedimento ;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. La posizione dell'istante**

L'istante ha presentato istanza di definizione nei confronti della società TELECOM ITALIA S.P.A.. In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento e nel corso dell'istruttoria, l'istante ha dichiarato di aver chiesto dal mese di ottobre 2013 la portabilità a Telecom dal precedente operatore Vodafone della numerazione fissa xxxxxxxx ad uso professionale dell'utente e che alla data del 7 luglio 2014 di presentazione dell'istanza e del contestuale GU5 la portabilità non è ancora avvenuta.

In base a tali premesse, l'utente ha richiesto:

- i. Immediata portabilità del numero;
- ii. Indennizzo per mancata portabilità;
- iii. Spese di procedura.

### **2. La posizione dell'operatore**

L'operatore Telecom Italia ha presenziato all'udienza di definizione del 24 novembre 2014; ha articolato compiutamente le proprie difese con memoria istruttoria prodotta nel rispetto dei termini concessi e acquisita agli atti con prot. n. 13604/C del 6 novembre 2014; ha chiesto il rigetto dell'istanza.

### **3. Motivazione della decisione**

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante possono essere respinte come di seguito precisato.

In via preliminare, si rileva che la domanda formulata *sub i)*, avente ad oggetto la richiesta di "Immediata portabilità del numero" in Telecom Italia, esula dal contenuto tipico delle decisioni cui è chiamato questo Ufficio ed è, come tale, inammissibile.

Al riguardo, si ricorda che ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Regolamento approvato con Delibera n. 173/07/CONS, l'Autorità, *"ove riscontri la fondatezza dell'istanza, può condannare l'operatore ad effettuare rimborsi di somme risultate non dovute o al pagamento di indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità"*..

Per quanto concerne la domanda *sub ii)* avente ad oggetto la mancata portabilità, la relativa richiesta di indennizzo non risulta fondata e come tale non può trovare accoglimento.

In base a quanto previsto dalla Delibera n. 274/07/CONS e s.m.i., l'utente può inoltrare indistintamente la richiesta di migrazione della propria linea sia all'operatore *recipient*, indicando il nominativo dell'operatore *donating*, sia all'operatore *donating*, che comunicherà al *recipient* la richiesta di migrazione del cliente. In entrambi i casi, l'operatore che riceve la richiesta di migrazione dell'utente ha l'onere di attivare la relativa procedura, la quale, all'esito delle verifiche

tecniche e formali di rito che coinvolgono gli operatori interessati, si conclude, nell'ambito della c.d. "fase 3".

Orbene, nel caso di specie dagli atti del procedimento emerge che l'istante, cliente Vodafone per il servizio voce e Adsl, si è rivolto all'operatore Telecom Italia (operatore *recipient*), affinché provvedesse ad effettuare il "rientro" della linea recante n. xxxxxxxxxxxx nella propria rete.

Secondo quanto riferito e documentato da Telecom Italia, per la linea in questione, relativamente al servizio voce, è presente:

- una richiesta di attivazione di portabilità a Olo Vodafone del 7.05.2013 espletata in data 21.05.2013;
- una richiesta di cessazione del 27.12.2013 scartata per motivazione commerciale (*trasformazione linea in corso*);
- una richiesta di rientro in Telecom Italia da Olo Vodafone in data 31.12.2013 scartata per avvenuta notifica in data 7.01.2014 di un ordinativo di cessazione.

Relativamente al servizio ADSL, è presente:

- una richiesta di portabilità a Olo Vodafone espletata in data 21.05.2013 con linea aggiuntiva Vodafone;
- una richiesta di cessazione in data 20.11.2013.

Risulta inoltre che Telecom Italia ha più volte tentato di contattare il cliente nel corso del mese di luglio 2014;

Risulta altresì che il cliente ha poi rifiutato l'attivazione.

Alla luce di tali premesse, non emerge alcun inadempimento imputabile a Telecom Italia, che ha posto in essere tutte le attività amministrative e gestionali previste dalla normativa in materia di migrazione tra operatori di telecomunicazioni.

Ne consegue il rigetto della domanda, con compensazione delle spese di procedura .

#### **4. Conclusioni**

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, si propone il rigetto dell'istanza presentata dal sig. Camerino xxxxxxxx nei confronti dell'operatore Telecom Italia s.p.a., con compensazione delle spese di procedura.

**Tutto ciò premesso**

### **DELIBERA**

#### **Articolo 1**

- Di rigettare l'istanza presentata dal sig. Camerino xxxxxxxx nei confronti dell'operatore Telecom Italia s.p.a.;
- Di compensare le spese di procedura.

- È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale danno subito.
- Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sui siti *web* del Corecom e dell'Autorità ([www.agcom.it](http://www.agcom.it)).

LA PRESIDENTE  
Giuditta Lamorte

LA DIRIGENTE  
Vesna Alagia